

### FATTURAZIONE ELETTRONICA E PEC

**DOMANDA** Si chiede se l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata quale canale di trasmissione e/o ricezione dei file xml delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio è un canale sicuro

**RISPOSTA** L'Amministrazione finanziaria risponde che il canale PEC è sicuro e che, con pochi semplici accorgimenti, è possibile aumentare il livello di sicurezza del suo utilizzo sul proprio dispositivo (PC, smartphone e tablet etc.). In particolare: non condividere l'accesso alla propria casella pec; salvare i file xml delle proprie fatture in archivi di cui si ha il controllo e cancellarli dal sistema di posta elettronica certificata.



### EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE DA PARTE DI OTTICI

**DOMANDA** Si chiedono chiarimenti in tema di emissione di fatture elettroniche e di ricevute nel caso di un ottico

**RISPOSTA** Per l'anno 2019 gli ottici non possono emettere fattura elettronica per le spese che devono essere trasmesse al Sistema Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale divieto vale anche nel caso di opposizione del contribuente.

L'obbligo di fatturazione elettronica rimane, invece, in vigore per le seguenti operazioni:

- Fatture verso soggetti IVA (B2B);
- Fatture ai consumatori per beni non detraibili, i cui dati non vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria;
- Fatture del ciclo passivo, ossia fatture ricevute dai fornitori.

Per quanto riguarda l'emissione della ricevuta, si precisa che l'attività al dettaglio dei centri ottici rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

## ESTEROMETRO

---

**DOMANDA** Si chiede se la fattura estera, relativa all'acquisto di carburanti, debba o meno essere inserita nel c.d. "esterometro"

**RISPOSTA** A decorrere dal 1° gennaio 2019, è in vigore l'obbligo di trasmettere, all'Agenzia delle entrate, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti stabiliti all'estero (c.d. "esterometro"). La comunicazione è facoltativa ove sia stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica.

Nel caso di rifornimento di carburante effettuato presso distributori situati al di fuori del territorio italiano, tale operazione è territorialmente rilevante nel Paese in cui avviene il rifornimento. Trattasi, dunque, di fatture analogiche, poiché emesse da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato italiano.

Si ritiene, pertanto, che la fattura emessa per l'acquisto di carburanti all'estero debba essere inserita nel c.d. esterometro.



## ESTEROMETRO E MODELLI INTRASTAT

---

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se, in seguito all'entrata in vigore della nuova comunicazione per le operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro"), debbano ancora essere compilati i modelli INTRASTAT

**RISPOSTA** L'obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat non è stato eliminato. Conseguentemente, dovranno essere trasmessi, anche successivamente al 1° gennaio 2019, gli elenchi riepilogativi facenti riferimento alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (resi e ricevuti). A tale obbligo si è affiancato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il c.d. esterometro, comunicazione dovuta dal soggetto passivo allo scopo di mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle operazioni attive e passive intercorse con l'estero (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).

## ALIQUTA IVA PRODOTTI DI PANETTERIA

**DOMANDA** Si chiede di conoscere il nuovo ambito di applicazione dell'aliquota ridotta IVA, del 4%, ai prodotti della panetteria ordinaria, in seguito alle modifiche apportate con la legge di Bilancio 2019

**RISPOSTA** Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 8 del 10 aprile 2019, in seguito alla modifica disposta dalla legge di bilancio 2019, il legislatore ha precisato che l'aliquota IVA del 4 per cento è applicabile ai prodotti della panetteria ordinaria che contengono i seguenti ingredienti:

- gli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio;
- i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge;
- i cereali interi o in granella e i semi;
- i semi oleosi;
- le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

Anteriormente al chiarimento fornito dal legislatore, i predetti prodotti erano riconducibili tra i prodotti della panetteria fine, le cui cessioni sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento, in quanto compresi nel numero 68) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.



## PASSAGGIO DAL REGIME SEMPLIFICATO AL REGIME FORFETARIO

**DOMANDA** Si chiede di conoscere se un contribuente possa transitare liberamente dal regime semplificato al regime forfetario, in qualunque momento, fermo restando il possesso dei requisiti

**RISPOSTA** L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64/E/2018, ha sancito che, in capo ai piccoli contribuenti, sussistono due regimi naturali: quello forfetario e quello semplificato.

Il soggetto che, pertanto, scelga l'uno o l'altro, non ha alcun vincolo di permanenza triennale nel regime, potendo operare scelte differenti nelle annualità successive, in presenza dei prescritti requisiti. Inoltre, l'eventuale opzione per l'utilizzo del metodo contabile dell'art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 impegna il contribuente solo fin tanto che il medesimo applica il regime semplificato. Nel documento viene anche affermato il principio di preminenza del comportamento concludente rispetto alla esplicitazione dell'opzione.